

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1983

Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489, stabilisce che i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono tratti:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il prescritto corso dell'Accademia stessa;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

Considerato che da alcuni anni la fonte di cui alla lettera c) ha fornito elementi non più giovani, si rende necessario estendere la possibilità di reclutamento ai brigadieri in servizio permanente, in possesso del me-

desimo titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi normali di Accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, che:

all'articolo 1, modifica opportunamente le norme contenute nell'articolo 9 della citata legge;

all'articolo 2, fissa a 40 anni il limite massimo di età per la partecipazione al concorso dei brigadieri;

all'articolo 3, sostituisce, nel quadro 1 della tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, quale modificato dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 489, il terzo comma della colonna « Titolo del corso ».

Il disegno di legge non comporta alcun onere per l'Amministrazione, riproduce quello già approvato dal Senato nella decorsa legislatura (atto Senato n. 2207-VIII) e viene presentato nel testo dell'atto Camera n. 4111-VIII.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

d) dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado e superato l'apposito concorso per titoli ed esami. Gli interessati devono essere in possesso del predetto requisito di anzianità il 31 ottobre dell'anno in cui si svolge il concorso.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b), c) e d), dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme

di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa.

I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia ».

Art. 2.

L'articolo 10 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina ad ufficiale degli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 9 valgono gli stessi limiti di età stabiliti dall'articolo 8. Per gli aspiranti di cui alla lettera *d*) il limite di età è fissato a 40 anni ».

Art. 3.

Nel quadro 1 della tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, quale modificato dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 489, il terzo comma della colonna « Titolo del corso » è sostituito dal seguente:

« Corso applicativo per marescialli e brigadieri nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ».